



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI TRIESTE

**SEZIONE AFFARI GENERALI DEL PERSONALE**

Ripartizione Affari Generali del Personale  
P.le Europa, 1 - I - 34127 - TRIESTE  
Tel. +39 040 5583150 Fax +39 040 5587860  
e-mail aaggpersonale@amm.univ.trieste.it

Titolo 7 Classe 11

A tutti i Responsabili di Struttura

10185  
02/04/2008

Alle OO.SS. – R.S.U. di Ateneo  
LORO SEDI

CIRCOLARE REP. n. 30/2008

Oggetto: Congedo di maternità per le lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS di cui alla L. 335/1995, secondo quanto previsto dall'art. 4 del DM 12.7.2007

Si pregano i Responsabili di struttura di dare la massima pubblicità alla presente circolare, recante importanti innovazioni in materia previdenziale.

L'art. 4 del DM 12.7.2007 estende il diritto a fruire del congedo di maternità anche alle lavoratrici a progetto e categorie assimilate, con contemporaneo divieto ai datori di lavoro di adibirle al lavoro, per i periodi prima e dopo il parto, così come indicato nell'art. 16 del DLgs 26.3.2001 n. 151.

Durante questo periodo è previsto il pagamento di un'indennità sostitutiva della retribuzione, erogata direttamente da parte dell'INPS, pari all'80% della retribuzione media giornaliera.

Detta indennità viene riconosciuta alle lavoratrici parasubordinate iscritte alla Gestione separata dell'INPS, a condizione che:

- versino dall'1.1.2008 l'aliquota complessiva del 24,72%;
- non siano iscritte ad altre forme di previdenza obbligatoria;
- non siano titolari di pensioni di alcun genere;
- siano state attribuite, almeno tre mensilità di contribuzione, nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile.

L'astensione in oggetto è obbligatoria per legge, a far tempo da due mesi prima a tre mesi dopo il parto, prendendo a riferimento la data presunta, salvo la deroga ex art. 20 del DLgs 151/2001, che dà la possibilità di astenersi dal lavoro dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto stesso; deroga ottenibile esibendo certificazione medica attestante che tale opzione non arrechi pregiudizio alla gestante e al nascituro. Tale richiesta dev'essere presentata almeno 20 giorni prima dell'astensione obbligatoria.

La certificazione di cui sopra, esclusa la possibilità da parte del datore di lavoro di constatare visivamente lo stato di gravidanza, compete in maniera disgiunta ad un medico specialista dell'Azienda Sanitaria ed al medico competente ai fini della prevenzione a tutela della salute nei luoghi di lavoro.

La legge ammette, altresì, la possibilità anche per le lavoratrici a progetto e categorie assimilate, di anticipare l'astensione obbligatoria dal lavoro a tre mesi prima della data presunta del parto, quando esse siano occupate in lavori da ritenersi gravosi e pregiudizievoli in relazione allo stato di gravidanza (art. 17 del DLgs 151/2001).

Per ottenere l'indennità di maternità, l'interessata deve rivolgersi direttamente all'INPS, al quale avrà già presentato, antecedentemente al periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, apposita domanda e certificazione medica attestante lo stato di gravidanza, redatto da medico specialista dell'Azienda Sanitaria, indicante a chiare lettere la data presunta del parto, e l'ente provvederà in proprio al relativo pagamento.

La durata del rapporto di lavoro si proroga per un periodo di 180 giorni ex art. 4 DM 12.7.2007 e art. 66, comma 3 del DLgs 273/2003, salvo diversa clausola contrattuale.

*Le collaboratrici coordinate e continuative, lavoratrici a progetto e assegniste di ricerca, devono trasmettere alla Ripartizione Affari generali del Personale – Servizio assenze, piano terra, Edificio A, ala sinistra (lato giurisprudenza), il certificato medico, in originale, attestante la data presunta del parto - almeno 20 giorni prima dell'inizio del periodo di astensione obbligatoria. Sarà cura dell'Amministrazione fornire alle gestanti certificazione idonea attestante la sospensione dal servizio, come previsto dal DLgs 151/2001 ed il modello GLA attestante i versamenti INPS.*

*E' fatto obbligo, l'invio alla scrivente Ripartizione, del certificato di nascita del figlio.*

*Permane, comunque, l'obbligo di avvisare il responsabile della propria struttura di appartenenza.*

Distinti saluti

Il Direttore amministrativo  
dott. Antonio Di Guardo

www.units.it